Civile Ord. Sez. 5 Num. 28059 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
Data pubblicazione: 29/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22256/2021 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate - Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

-ricorrente-

contro

Sena Franco e Regione Calabria

-intimati-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Calabria n. 286/2021 depositata il 26/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2026 dal Consigliere Angelo Matteo Socci.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR ha dichiarato cessata la materia del contendere per la cartella 034 20070010301829000 e dichiarato valido il preavviso di fermo anche in relazione alla cartella

0006073140000, con il rigetto dell'appello incidentale del contribuente;

2. ricorre per cassazione l'Agenzia delle entrate riscossione con tre motivi di ricorso;

3. Sena Franco e la Regione Calabria sono rimasti intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1- Sono fondati i primi due motivi del ricorso, con assorbimento del terzo motivo; la sentenza deve cassarsi con rinvio per nuovo giudizio alla CGT di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

2. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; ciò per le cartelle di pagamento n. 03420050044844992000, 03420070005476947000 e 03420070010301829000 (per il solo ruolo n. 2007/0300033).

L'Agente della riscossione aveva impugnato il capo della sentenza che aveva dichiarati prescritti i crediti relativi alle cartelle n. 03420050044844992000, 03420070005476947000, 03420080006073140000 e 03420070010301829000. Con successiva memoria l'Agente della riscossione prospettava l'annullamento ex art. 4, d. l. n. 119 del 2018 dei carichi fino a mille euro. L'appello, quindi, per gli effetti dell'art. 4, d. l. 119 del 2018 testè citato veniva circoscritto alle cartelle n. 03420080006073140000, 03420050044844992000, 03420070005476947000 e 03420070010301829000 (escluso il ruolo n. 2007/0300033).

La sentenza impugnata accoglieva l'appello solo per la cartella n. 03420080006073140000 (accertando la regolarità della notifica), dichiarando cessata la materia del contendere per la cartella n. 03420070010301829000; la sentenza ha invece omesso di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

pronunciarsi sulle cartelle 03420050044844992000, 03420070005476947000 e 03420070010301829000 (escluso il ruolo n. 2007/0300033) per le quali vi era specifico motivo di appello sull'assunto della errata dichiarazione di prescrizione del giudice di primo grado.

Sussiste, quindi, la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (omessa pronuncia).

3. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta violazione dell'art. 112 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (extra petizione). Con la memoria la Riscossione aveva chiesto l'applicazione dell'art. 4, d. l. 119 del 2018 sulle cartelle esattoriali n. 03420030024808281000 e 03420070010301829000 (per il solo ruolo n. 2007/0300033). Invece la sentenza impugnata accoglieva l'appello dell'ufficio per l'intera cartella 03420070010301829000, dichiarando cessata la materia del contendere per l'intera somma di cui alla cartella, e non limitatamente al solo ruolo n. 2007/0300033.

Questo motivo risulta fondato, in quanto è stata dichiarata cessata la materia del contendere senza il presupposto di legge (art. 4, d. l. 119 del 2018 cit.).

Sono necessari accertamenti di merito, non possibili in sede di legittimità e, pertanto, si rinvia alla CGT di secondo grado per il nuovo esame.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla CGT di secondo grado della Calabria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/10/2026 .

Il Presidente

Giacomo Maria Stalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale